

## proposta di atto amministrativo n. 105/08

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 30 ottobre 2008*

—————

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2008, N. 105  
“LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA  
DEL SISTEMA SCOLASTICO MARCHIGIANO PER L’ANNO 2009/2010  
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, ARTICOLO 138”

—————

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articoli 138 e 139 che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare il comma 632 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

Visto il d.m. del Ministero della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007, attuativo di quanto previsto al citato comma 632, che specifica la prevista riorganizzazione dei CTP in CPIA, in particolare all'articolo 2, comma 3, prevede "Il conferimento dell'autonomia ai Centri si realizza progressivamente, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di programmazione della rete scolastica e nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010";

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, in particolare l'articolo 13 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica" comma 1 quater: "I regolamenti di cui al comma 1 ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguente-

mente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010";

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2008, n. 966 (proposta di legge regionale 256) concernente "Sistema educativo e formativo regionale";

Visto l'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 che detta nuove disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica e che al comma 3 prevede la predisposizione di un piano programmatico per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo stesso;

Vista la proposta di Piano programmatico presentato dal Ministero alla Conferenza unificata;

Constatato che il sopra citato Piano programmatico prevede:

- a) la riorganizzazione degli ordinamenti scolastici;
- b) la riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali;
- c) un razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una verifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche relativamente alla situazione in atto finalizzata al rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente a cominciare dai territori non montani promuovendo forme innovative dei servizi scolastici anche al fine di favorire il superamento delle pluriclassi;

Visto il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

Visto che dalla normativa sopra citata emerge la necessità della Regione di adeguare le linee di cui alla deliberazione 7 ottobre 2008, n. 105;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione, formazione e lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

- 1) di modificare ed integrare l'allegato della deliberazione 7 ottobre 2008, n. 105 nel seguente modo:
  - a) la lettera b) del punto 2) è soppressa;
  - b) alla lettera e) del punto 2) le parole: "Per la scuola secondaria di secondo grado tali interventi sono sospesi per la programmazione 2009/2010" sono soppresse;
  - c) alla fine dell'ultimo comma del punto 2.2) aggiungere le seguenti parole: "all'interno dello stesso istituto. Le Province, all'entrata in vigore dei regolamenti applicativi, devono dare attuazione alle norme del riordino del II ciclo derivanti dal d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13 e dal decreto del Ministero della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007 che definisce i criteri generali per il conferimento dell'autonomia ai Centri provinciali per l'istruzione per gli adulti.";
  - d) la data di trasmissione dei piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale è modificata dal 6 novembre al 20 novembre 2008;
- 2) di stabilire che, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione della rete scolastica nell'anno scolastico 2009-2010, qualora necessario, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emani provvedimenti utili a meglio specificare le disposizioni per la programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi previsti nella presente deliberazione;
- 3) di approvare le modifiche e le integrazioni alla deliberazione 105/2008 e i nuovi indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2009-2010 di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

## Allegato

**1) Criteri generali**

Il presente atto è predisposto in assenza di un contesto normativo completamente definito e condiviso. Infatti non è ancora concluso il processo di attuazione del titolo V di cui alla legge costituzionale 3/2001 che per l'istruzione riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la determinazione "dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e delle "norme generali sull'istruzione" e che riconosce alle Regioni una competenza concorrente nelle politiche educative ed esclusiva nelle politiche formative.

Anche il quadro legislativo riferito alla scuola superiore di secondo grado non è ancora ben definito, difatti la legge 2 aprile 2007, n. 40, all'articolo 13 ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui è prevista l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della pubblica istruzione in cui si riducono i relativi indirizzi di studio.

Inoltre il comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e organizzati in reti territoriali, il d.m. della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007, attuativo del comma 632 dell'articolo 1 della legge 296/2006 disciplina la riorganizzazione dei CTP in CPIA. In attesa pertanto del completamento del processo legislativo occorre soddisfare l'esigenza di adeguare l'offerta educativa e formativa anche in coerenza con le dotazioni organiche determinate a livello centrale. Le risorse umane e finanziarie sono attualmente limitate e progressivamente decrescenti nel prossimo triennio, a fronte dell'aumento del numero degli studenti iscritti, anche di cittadinanza non italiana e pertanto al fine di non impoverire il sistema scolastico regionale con tagli su base meramente numerica, si propongono interventi di programmazione che possono anche supportare la razionalizzazione e la conseguente allocazione ottimale delle risorse umane.

**2) I criteri generali a cui Province e Comuni, debbono attenersi:**

a) la programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla deliberazione 1° ottobre 2003, n. 105 con la quale

la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 individuandoli nei bacini dei Centri per l'impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498 modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202;

- b) per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si deve fare riferimento ai parametri stabiliti dal d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 16 luglio 1997, n. 59);
- c) va obbligatoriamente acquisito il parere delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali;
- d) è possibile procedere a soppressioni, fusioni, e cambi di aggregazioni di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, logistiche, strutturali.

**2.1) I Comuni** competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) individuare le condizioni strutturali ed organizzative ottimali per la realizzazione dell'unitarietà del ciclo primario e secondario di primo grado, attraverso l'istituzione di istituti comprensivi sulla cui formula dovrà essere progressivamente conformato il ciclo primario e secondario di primo grado;
- b) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- c) considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- d) verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mensa, ecc.);
- e) mantenere il servizio scolastico nelle aree disagiate del territorio con particolare attenzione a quelle di montagna promuovendo forme innovative dei servizi scolastici anche

al fine di favorire il superamento delle pluriclassi.

**2.2) Le Province** competenti per scuola secondaria di secondo grado dovranno attenersi per la programmazione della rete scolastica intesa sia come dimensionamento delle istituzioni scolastiche che come variazione dell'offerta formativa, ai seguenti criteri:

- a) l'aumento del numero degli allievi derivante dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione previsto dal comma 622 della finanziaria 2007;
- b) la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) la verifica della consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- d) l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- e) la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole;
- f) conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento rispettando le vocazioni culturali, produttive, formative ed occupazionali espresse dal territorio stesso.

Per l'anno scolastico 2009/2010 le Province possono istituire nuovi indirizzi di studio presso le scuole superiori, motivandone l'esigenza e l'opportunità, con corrispondente soppressione di indirizzi obsoleti all'interno dello stesso istituto. Le Province all'entrata in vigore dei regolamenti applicativi, devono dare attuazione alle norme del riordino del secondo ciclo derivanti dal d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 articolo 13 e dal decreto del Ministero della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007 che definisce i criteri generali per il conferimento dell'autonomia ai Centri provinciali per l'istruzione per gli adulti.

### 3) Procedure

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un

ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli Uffici scolastici provinciali.

#### 3.1) Atti deliberativi e scadenze

I *Comuni* adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Le *Province* predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica per le istituzioni scolastiche di loro competenza.

Le *Province* approvano i piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- a) i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- b) per le determinazioni di competenza della Provincia, le delibere degli organi collegiali delle scuole.

Il piano provinciale, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale e con la Conferenza provinciale delle autonomie.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le *Province* trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale entro il 20 novembre. Sulla base dei piani provinciali e del parere dell'Ufficio scolastico regionale, la Giunta regionale predispone il piano regionale della rete scolastica e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione.

Le *Province* e i *Comuni* sulla base del piano regionale della rete scolastica, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, adottano gli atti di competenza in base all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 112/1998.